

Lo stand fieristico facilmente amovibile non ha natura immobiliare ai fini IVA

Il Regolamento Ue n. 1042/2013 ha rimosso ogni «resistenza» interpretativa

/ [Massimo DE NARDI](#)

/ Giovedì 08 maggio 2014

Lo stand fieristico facilmente smontabile, anche se **unito** al suolo **provvisoriamente** per motivi di **stabilità e sicurezza**, non ha natura immobiliare ai fini IVA. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8291 del 9 aprile 2014, sentenza che – ancora una volta (si veda “[Sulla natura immobiliare del fotovoltaico l’Agenzia lontana dalle regole Ue](#)” del 3 aprile 2014) – disvela l’esigenza di una **radicale rivisitazione** del pensiero dell’Amministrazione finanziaria (o, quanto meno, di **coerenza** tra posizione ufficiale e comportamento degli uffici in fase di verifica e contenzioso) con riguardo alla **definizione di immobile**.

Il caso preso in considerazione dai giudici della Cassazione non è – in sé – di stretta attualità casistica in quanto attiene alla rilevanza ai fini IVA, nel testo normativo ante riforma del 2010 (*cf.* DLgs. n. 18/2010), di **corrispettivi per montaggio/smontaggio** di stand pagati a un fornitore nazionale da parte di un committente – egualmente – nazionale. Il contenzioso, infatti, verteva sull’**applicabilità** agli stessi dell’art. 7, comma 4, lett. a), o lett. b) del “decreto IVA”, cioè nel considerare le prestazioni **aventi** (lett. a)) **o meno** (lett. b)) **natura immobiliare** nello specifico caso in cui gli stand fieristici erano stati stabilmente – ma provvisoriamente – ancorati al suolo.

Il citato distinguo **non** è questione **meramente formale** in quanto l’avallo della tesi sostenuta in giudizio dall’Agenzia delle Entrate (cioè ritenere di natura immobiliare le citate prestazioni) avrebbe comportato l’inapplicabilità dell’imposta nazionale con conseguente **indetraibilità** della stessa in capo al committente. Ciò, beninteso, in quanto gli stessi giudici hanno – ulteriormente – deciso che alle prestazioni intercorrenti tra due soggetti IVA nazionali doveva applicarsi la deroga (all’art. 7, comma 4, lett. b), il quale, comunque, prevede(va) la rilevanza della prestazione nel luogo in cui questa viene eseguita) stabilita dall’art. 40, comma 4-*bis*, del DL n. 331/1993 essendo i **beni oggetto** dei **servizi prestati** (anche) stati trasportati al di fuori del territorio dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite.

Il sostrato giuridico della sentenza si rinviene, seppur con una stringata motivazione, proprio nell’apprezzamento dell’**agevole amovibilità** e della **mancanza di incorporazione** al terreno sul quale sono fissati gli stand (criterio, tra l’altro, in linea con le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia con circolare n. 37/2011, § 3.1.2). Sul punto, sembra evincersi lo “sforzo” dei giudici nel superare – da un parte – la posizione meno datata dell’Amministrazione finanziaria (R.M. nn. 192/1996 e 70/1997, rispetto a R.M. nn. 372560/1982 e 425182/1984) in base alla quale le **prestazioni fieristiche** avrebbero **natura immobiliare** e – dall’altra – la più articolata posizione della Corte di Giustizia Ue (causa [C-530/09](#) del 2011), per giungere – infine ed anticipatamente rispetto alla formale applicabilità agli Stati membri – alle conclusioni raggiunte in sede legislativa dal Reg. Ue n. 282/2011 (art. 32) e dal Reg. Ue n. 1042/2013 (art. 1).

A seguito della riforma della territorialità IVA del 2010 vi è stato un breve periodo (20 febbraio 2010-31 dicembre 2010) in cui le **prestazioni di servizi** relative alle **fiere** si consideravano effettuate nel Paese in cui la manifestazione veniva svolta. Tuttavia, dal 2011 il criterio guida citato si applica – per effetto della modifica dell’art. 7-*quinquies* del “decreto IVA” e per quanto attiene ai **rapporti B2B** – alle sole **prestazioni d’accesso** (e accessorie) alle suddette manifestazioni; pertanto, si è posto il dubbio (in particolare operando con soggetti stabiliti in Francia e Germania) se alle prestazioni diverse da quelle strettamente connesse all’accesso, come quella tipica della **messa a disposizione dello stand**, tornassero applicabili le considerazioni (e le problematiche) in ordine alla loro **natura immobiliare** o meno.

Elencazione molto completa di casistiche

Ciò posto, la novità di rilievo, rispetto allo stabilire un mero criterio normativo definitorio e generale, è stata quella di individuare una **elencazione molto completa** di casistiche al fine di aiutare l’interprete ad **incasellare le prestazioni** aventi un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile oppure no e, in quest’ultimo caso, è stata fatta rientrare “la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché **servizi correlati** atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la **progettazione** dello stand, il **trasporto** e il **magazzinaggio** dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità”.

Concludendo, alla luce del Reg. Ue n. 1042/2013 (che per la parte che qui interessa avrà efficacia dal 1° gennaio 2017) e della sentenza della Corte di Giustizia C-530/09 del 2011 le prestazioni in commento debbono essere **necessariamente** trattate in ossequio alla **regola generale** – cioè rileva il luogo **ove è stabilito il committente**, nell’**ambito B2B** – di cui all’art. 7-*ter* del “decreto IVA”.

Articoli correlati

Massimo DE NARDI - **Sulla natura immobiliare del fotovoltaico l’Agenzia lontana dalle regole UE** - Eutekne.Info del 3 aprile 2014

Lelio CACCIAPAGLIA e Francesco D'ALFONSO - **IVA Ue dei servizi immobiliari al «restyling»** - Eutekne.Info del 18 novembre 2013